

CONTRATTO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 28 REG. (UE) 2016/679

Azienda **ULSS n. 1 Dolomiti** con sede legale in Belluno, Via Feltre n. 57 C.F. / P.IVA 00300650256, in persona del Commissario *pro tempore* e legale rappresentante, dott. Giuseppe Dal Ben

- di seguito "Azienda" -

e

Centro Servizi Giuseppina Bakhita con sede a Fonzaso (BL), via Don Pietro Corso n. 6,, C.F. 00517380267, in persona del legale rappresentante Vilma Scantamburlo dell'ente Casa Primaria in Treviso dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane,

- di seguito "Centro Servizi" -

congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- L'Azienda ed il Centro Servizi hanno concluso un accordo contrattuale per la definizione dei reciproci rapporti giuridici ed economici, in esecuzione della deliberazione n. 2038 del 28/12/2018, ai sensi e per gli effetti della LR n.ro 22 del 2002 – art. 14 c. 3 – così come disposto dal D.Lgs. n.ro 502 del 1992, art. 8 quinquies (*di seguito "Contratto"*);
- per l'esecuzione del Contratto, risultano:
 - a) contesti di trattamento per cui l'Azienda opera quale titolare del trattamento ed il Centro Servizi quale responsabile del trattamento per conto dell'Azienda medesima; rientrano in tali contesti i trattamenti indicati nell'Allegato 1 accluso al presente accordo, nonché ogni altro trattamento residuo non espressamente previsto dagli Allegati da 2 a 9, ma individuato dal Contratto cui il presente accordo si intende collegato.
 - b) contesti di trattamento per cui l'Azienda ed il Centro Servizi operano quali titolari autonomi e distinti; rientrano in tali contesti i trattamenti elencati negli Allegati da 2 a 9 acclusi al presente accordo.
- le Parti con il presente accordo (di seguito "Accordo" o Data Processing Agreement "DPA") intendono pertanto disciplinare le condizioni e le modalità del trattamento dei dati personali effettuato dal Centro Servizi per conto dell'Azienda in relazione ai trattamenti di cui all'Allegato 1 e ad ogni altro trattamento residuo come sopra descritto: l'Accordo comprende uno o più allegati, che ne costituiscono parte integrante e specificano le caratteristiche di ogni servizio e del trattamento conseguentemente svolto dal Centro Servizi per conto dell'Azienda (di seguito "Allegati");
- il Titolare del trattamento è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- quando un Centro Servizi del trattamento ricorre a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il Centro Servizi del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per

mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR;

- l'Azienda agisce in qualità di titolare del trattamento (di seguito "Titolare") e, salvo quanto diversamente previsto negli Allegati da 2 a 9, il Centro Servizi agisce in qualità di responsabile del trattamento, secondo le disposizioni previste nel presente Accordo;
- il Centro Servizi dichiara e l'Azienda ne prende atto riservandosi ogni eventuale verifica - sulla scorta della documentazione esibita e agli atti, e tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento affidato – di offrire le garanzie sufficienti di cui sopra, in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. Durata del trattamento

Gli effetti del presente Accordo sono convenuti dalla data di inizio dei servizi previsti dalla Convenzione e fino alla cessazione della medesima, compresi gli eventuali rinnovi e proroghe disposti dall'Azienda.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, del Contratto, il presente Accordo deve intendersi automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche: la cessazione di un singolo servizio, così come indicato in ciascun Allegato, non pregiudica la validità e l'efficacia dell'Accordo in relazione ai servizi ancora attivi.

2. Finalità del trattamento

Il Centro Servizi si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al Contratto e, comunque, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Obblighi e diritti dell'Azienda

L'Azienda garantisce al Centro Servizi di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.

L'Azienda ha diritto:

- 3.1 al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Centro Servizi in forza del presente Accordo e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente;
- 3.2 al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui al presente Accordo, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti.

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale dall'art. 28, par. III, lett. a), GDPR.

4. Obblighi e diritti del Centro Servizi

In esecuzione del presente Accordo, il Centro Servizi:

- 4.1 garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- 4.2 adotta misure - tecniche ed organizzative - idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in base a quanto previsto dall'art. 32 GDPR, come indicato nell'allegato *Misure Di Sicurezza*;

- 4.3 tenendo conto della natura del trattamento, assiste l'Azienda con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- 4.4 qualora il Centro Servizi riceva dagli interessati istanze destinate al Titolare, le inoltra all'Azienda senza ingiustificato ritardo;
- 4.5 collabora con l'Azienda nell'adempimento dei suoi obblighi di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR (o di assistere il Titolare in ciò), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- 4.6 in caso di violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ne informa l'Azienda e collabora con la stessa nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- 4.7 assiste l'Azienda nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- 4.8 alla cessazione del Contratto, cancella o restituisce i dati all'Azienda e cancella le copie esistenti, con le modalità stabilite in ciascun Allegato;
- 4.9 mette a disposizione dell'Azienda tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dall'Azienda e/o da altro soggetto da questa incaricato: l'Azienda ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Centro Servizi;
- 4.10 informa immediatamente l'Azienda qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- 4.11 individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione al Contratto, provvedendo a nominarle con appositi atti di designazione o con appositi contratti di responsabile in caso di soggetti esterni al Centro Servizi, il tutto conformemente alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e connessi provvedimenti dell'Autorità, ivi compreso quello del 27 novembre 2008, in quanto compatibili al caso.

Il Centro Servizi non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati svolto sulla base del Contratto e del presente Accordo.

5. Ulteriori Responsabili

Con il presente Accordo l'Azienda autorizza il Centro Servizi a nominare i **Sub Responsabili** indicati nell'**Allegato 1**: in mancanza di specifica indicazione, il Centro Servizi potrà nominare Sub Responsabili solo previa autorizzazione scritta specifica dell'Azienda.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi che gravano sul Centro Servizi in forza dell'art. 28, par. IV, GDPR.

6. Modifiche contrattuali

Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo, comprese l'aggiunta e/o la modifica degli Allegati, dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcune condizioni ivi contenute.

Il presente Accordo revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, le Parti rinviando al GDPR, al d.lgs. n. 196/2003 (così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018), nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Il Commissario

dott. Giuseppe Dal Ben

Per integrale accettazione

(legale rappresentante)

Vilma Scantamburlo